



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE / AGGIORNAMENTO DELL'ALBO FORNITORI DELL'AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE"

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare regola la procedura per l'iscrizione all'albo fornitori per gli acquisti effettuati dall'Azienda Speciale Comunale "CREMONA SOLIDALE", aventi ad oggetto forniture e servizi.
2. L'Albo viene utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle imprese qualificate a fornire beni e servizi, mediante le procedure alternative all'evidenza pubblica, consistenti nelle seguenti:
 - in economia, mediante cottimo fiduciario, per importi inferiori a € 100.000,00.= per servizi e forniture, come disciplinato dal composto dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 6 del Regolamento aziendale per la disciplina dell'attività contrattuale;
 - procedure negoziate disciplinate dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare/variare le categorie/sottocategorie merceologiche previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare, di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 2 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Sono ammessi all'iscrizione all'albo, i fornitori in possesso di:
 - a) Requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
 - b) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 163/06.
2. Gli operatori potranno iscriversi esclusivamente alle categorie contemplate nell'elenco allegato al presente disciplinare.
3. L'indicazione e la scelta delle categorie/sottocategorie merceologiche alle quali le imprese fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, dovrà corrispondere all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. / albo di appartenenza.
4. Si prescinde dalla necessaria iscrizione all'Albo per le imprese iscritte in albi nazionali o diversamente qualificate in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
5. Le imprese iscritte all'Albo devono comunicare ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale e di tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata nel termine di 30 giorni dal verificarsi della variazione intervenuta, tramite le stesse modalità previste per l'iscrizione.

ARTICOLO 3 - Modalità d'iscrizione e aggiornamento dati

1. Gli operatori economici interessati ad iscriversi all'Albo fornitori dovranno farlo esclusivamente utilizzando le modalità di seguito riportate:
 - a. invio di un plico chiuso su cui dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori" da spedire al seguente indirizzo: **Azienda Speciale Comunale "CREMONA SOLIDALE" - Ufficio Protocollo - Via Brescia, 207- 26100 CREMONA**
 - b. presentazione del plico direttamente all'Ufficio Protocollo;
 - c. invio di un messaggio di posta elettronica con oggetto: "Richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori" con allegato modulo di domanda debitamente compilato, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.cremonasolidale.it; la domanda e l'informativa sulla privacy dovranno essere sottoscritte, mediante apposizione di firma digitale, da parte del legale rappresentante della ditta o suo delegato.
Per la compilazione della richiesta dovrà essere utilizzato il fac-simile allegato o comunque dovrà essere redatta istanza ad esso conforme; in tale istanza dovranno essere specificate le categorie merceologiche per cui si chiede l'inserimento. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche. Alla documentazione presentata dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante o procuratore speciale (con allegata delega).
Dovrà inoltre essere allegata alla domanda copia dell'informativa sulla privacy, firmata dal legale rappresentante. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

2. Ogni domanda presentata in altro modo verrà rigettata e l'Amministrazione non procederà all'iscrizione in elenco, invitando la ditta a ripresentare la candidatura nelle modalità corrette.
3. Le iscrizioni all'albo fornitori possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
4. L'Amministrazione, periodicamente, richiederà agli iscritti all'albo, eventuali aggiornamenti relativi alla documentazione presentata.

ARTICOLO 4 – Procedura per l'istituzione e formazione dell'Albo

1. L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo dei fornitori sarà effettuato da apposita Commissione costituita da n. 3 componenti: Direttore Generale, Responsabile Ufficio Economato ed un terzo componente scelto dall'Amministrazione in base alla categoria merceologica di iscrizione richiesta da parte della ditta.
2. La Commissione effettuerà l'accertamento d'idoneità per l'iscrizione delle imprese istanti all'Albo nelle categorie merceologiche di pertinenza, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa; a tale scopo, valuterà la completezza e regolarità della documentazione presentata e assumerà, se necessario, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso di cui alla L. 241/1990 e s.m.i.
3. Qualora la domanda sia incompleta, si provvederà a chiedere un'integrazione, indicando le informazioni e la documentazione mancante, specificando le modalità di inoltro ed il termine entro il quale l'impresa vi dovrà provvedere.
Dalla data d'invio della richiesta di integrazione, il termine di trenta giorni indicato al 2° comma per la conclusione del procedimento si interrompe ed inizierà a decorrere nuovamente, per intero, a partire dalla data di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Il mancato rispetto di tale ultimo termine ovvero delle modalità assegnate per provvedere alle integrazioni, comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso per l'impresa.
4. La stessa Commissione provvederà trimestralmente ad aggiornare l'Elenco delle imprese ritenute idonee valutando le domande pervenute, provvedendo anche ad eventuali sospensioni e cancellazioni delle imprese iscritte per le cause riportate nel successivo art. 7
5. Qualora l'accertamento di idoneità, effettuato da parte della Commissione, abbia esito negativo ne viene data comunicazione all'impresa interessata .
6. L'elenco delle imprese sarà depositato presso l'Ufficio Economato.
7. Le ditte iscritte saranno inserite in apposito programma informatico, già in uso all'Azienda, suddiviso per gruppi e categorie. Per tale motivo la classificazione delle categorie merceologiche è stata mantenuta uguale all'attuale, provvedendo alla sola cancellazione di quelle ritenute ormai superate.

ARTICOLO 5 - Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha validità triennale, a decorrere dalla data d'iscrizione effettuata secondo le modalità indicate al precedente art. 3.
2. Qualora allo scadere del triennio l'operatore economico presente nell'albo non proceda al rinnovo dell'iscrizione, l'Amministrazione provvederà alla sua cancellazione sino ad eventuale nuova iscrizione.

ARTICOLO 6 - Modalità d'utilizzo

1. Il soggetto responsabile del procedimento contrattuale per l'Amministrazione effettua la scelta dei nominativi dei fornitori iscritti, accedendo direttamente all'Albo.
2. Gli inviti alla presentazione delle offerte saranno riservati alle imprese inserite nell'elenco per categorie, corrispondenti del servizio o fornitura di bene oggetto della procedura in esperimento.
3. Per l'individuazione delle imprese da invitare, fermo restando il presupposto di cui al precedente punto 2), si procederà mediante sorteggio di un numero minimo di 5 soggetti, presenti all'interno della categoria merceologica individuata; il sorteggio viene effettuato attraverso il criterio della rotazione, con lo scorrimento – di sorteggio in sorteggio – di tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di riconfermare l'invito alle imprese aggiudicatrici dell'ultima fornitura o servizi analoghi e che nell'esecuzione degli stessi non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili
4. Nel caso di affidamenti mediante procedure negoziate disciplinate dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione seleziona almeno tre imprese se sussistono in tale numero soggetti idonei.
5. Per ogni affidamento pari o superiore a € 20.000,00.=, I.V.A. esclusa, saranno richieste offerte ad almeno cinque imprese presenti nell'elenco per categoria corrispondente a quella della fornitura o del servizio da affidare, se esiste nell'elenco un tal numero di imprese.
6. E' comunque sempre consentito il ricorso all'affidamento diretto, secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici – D.Lgs 163/2006 e dal regolamento aziendale dell'attività contrattuale.

7. Qualora nell'Albo non siano presenti o siano presenti imprese in numero insufficiente, l'Amministrazione può richiedere il preventivo di spesa anche ad operatori economici non iscritti.

8. E' inoltre altresì facoltà dell'Amministrazione avvalersi di imprese non iscritte all'albo fornitori qualora la fornitura o servizio sia garantita da privativa industriale o sia commercializzata da venditori esclusivi, per le prestazioni che richiedano particolari attrezzature e specializzazioni nonché in tutte i casi in cui venga ravvisata la necessità.

9. L'Amministrazione, preso atto delle peculiarità del bene o del servizio da acquisire, con atto motivato e in deroga al principio di rotazione, può procedere all'invito esclusivo di soggetti aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico finanziari.

10. L'Amministrazione, inoltre, preso atto delle peculiarità del bene o del servizio da acquisire, può, altresì, con atto motivato e in deroga al principio di rotazione, invitare tutti i soggetti iscritti alla categoria merceologica di interesse.

11. Le imprese verranno invitate da parte del responsabile del procedimento per la procedura in economia con apposita lettera, corredata da un eventuale foglio di capitolato contenente tutti i dati necessari ad assicurare trasparenza ed imparzialità.

ARTICOLO 7 – Sospensione dall'Albo dei fornitori

1. E' prevista la sospensione dall'operatività dell'Albo, per un periodo di 1 anno, per le ditte che:

a) non adempiono alla dovuta comunicazione scritta del cambio d'indirizzo o di variazioni della struttura aziendale o di qualunque altro dato comunicato in sede di iscrizione.

2. E' prevista la sospensione dall'operatività dell'Albo, per un periodo di 3 anni, in caso di:

a) decadenza di uno o più requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 2 del presente disciplinare, senza darne comunicazione stessa all'Ente chiedendo la sospensione volontaria;

b) mancata risposta all'invito di partecipazione a 2 procedure, qualora all'inoltro dell'invito non segua, da parte del concorrente, nessun tipo di comunicazione e non sia confermato per iscritto l'interesse a partecipare alle future trattative indette dall'amministrazione;

c) applicazione di penali, nello svolgimento di appalti con l'Ente, il cui ammontare abbia raggiunto il 10% dell'importo del contratto stesso;

d) presenza di procedure di concordato o fallimento in corso;

e) mancata conferma dell'offerta economica e/o tecnica formulata in sede di gara;

f) sussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) sussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio sugli appalti pubblici.

3. Il procedimento di sospensione sarà avviato con la comunicazione all'impresa tramite lettera raccomandata, con fissazione del termine di 15 giorni consecutivi per eventuali controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente.

4. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione da parte dell'operatore economico allo scadere del triennio di validità dell'iscrizione, la presenza del fornitore è cancellata sino ad eventuale nuova iscrizione da parte dello stesso.

ARTICOLO 8 – Contestazioni

I soggetti iscritti all'albo fornitori niente potranno pretendere qualora l'Azienda non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d'interesse - durante il periodo di validità triennale dell'iscrizione – oppure dia corso a procedure in quantità tali da non poter scorrere l'intero elenco dei soggetti iscritti.

ARTICOLO 9 - Pubblicità dell'albo

Il presente disciplinare è pubblicato sul sito www.cremonasolidale.it (sezione Albo fornitori). Il Responsabile del Procedimento disporrà adeguate forme di pubblicità in fase di prima costituzione dell'Albo e in prossimità di eventuali successivi avvisi.

ARTICOLO 10 - Controlli a campione sui soggetti iscritti

1. Ai fini della tenuta dell'albo fornitori, l'Amministrazione dispone la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'iscrizione.

2. Il campione è determinato nella misura del 10% degli iscritti, effettuando il sorteggio sull'insieme degli operatori economici iscritti al 31 dicembre di ogni anno.

3. L'Amministrazione effettua idonei controlli ogni qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione.

ARTICOLO 11 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei quali l'Azienda verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.